

Commissione per il notariato

Direttiva del 4 settembre 2023 relativa all'art. 68 LN: possibili modalità per autenticare la firma di una persona; contenuto del brevetto di autentica di firma

L'art. 68 cpv. 1 LN (Legge sul notariato) prevede che un notaio "*certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare*" nel caso "*in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrittore o che questi gli dichiarino, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso*", ritenuto che in entrambi i casi, la parte comparsa "*deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall'articolo 38*", oppure nel caso "*in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrittore, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno*".

Il capoverso 2 di questa norma prescrive che "*mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo*".

Secondo l'art. 68 LN un notaio può dunque autenticare la firma di una persona:

1. se la persona firma il documento in presenza e vista del notaio;
2. se la persona dichiara personalmente e di presenza al notaio che la firma sul documento è stata apposta da lei stessa;
3. se il notaio accerta personalmente per telefono con la persona firmataria del documento che la firma sul medesimo è stata da lei apposta.

Nei primi due casi il firmatario può essere una persona conosciuta dal notaio oppure non esserlo e in quest'ultima ipotesi deve legittimarsi mediante presentazione di un documento di legittimazione ufficiale.

Nel terzo caso il firmatario deve essere una persona conosciuta dal notaio; è escluso che il notaio possa autenticare per telefono la firma di una persona che non conosce personalmente e a sufficienza in modo da poterne riconoscere inequivocabilmente la voce.

Giusta l'art. 68 cpv. 2 LN il notaio deve indicare nel testo del brevetto di autentica di firma la "*dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione*", pena la nullità del brevetto.

Ciò premesso, si pone la questione di sapere se l'omissione da parte del notaio nel testo del brevetto dell'indicazione relativa i) *al modo* in cui ha *constatato l'autenticità della firma* e/o ii) *al modo* in cui ha *stabilito l'identità* del firmatario possa analogamente comportare la nullità del brevetto.

L'accertamento dell'identità della persona che è parte all'atto è regolato dall'art. 35 LN, norma che rientra nei "Principi generali" e che, quindi, è applicabile anche ad altri atti notarili (atti pubblici, tra cui i brevetti).

L'art. 35 cpv. 1 LN impone al notaio di conoscere le parti, di indicarne le generalità come previsto dall'art. 38 LN e di dichiarare di conoscerle nel testo dell'atto. Al cpv. 2 esso stabilisce poi che l'identità delle parti non note deve invece essere certificata mediante la presentazione di un documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell'atto.

L'art. 53 lett. c) LN sancisce che gli atti fatti contro - tra gli altri - il disposto dell'art. 35 LN sono nulli.

Di conseguenza, il brevetto di autentica di firma nel quale il notaio non dichiara di conoscere la parte o, in caso contrario, non indica il documento ufficiale presentato è nullo.

Per quanto concerne l'indicazione delle modalità con cui il notaio ha constatato l'autenticità della firma (sottoscrizione in presenza e vista, dichiarazione personale e di presenza del sottoscrittore oppure accertamento personale da parte del notaio per telefono), la LN è silente, ma, secondo la dottrina, si tratta di una regola d'ordine (si confronti, in particolare, Christian BRÜCKNER in "Schweizerisches Beurkundungsrecht", Zurigo 1993, N. 3345: *“Als Ordnungsregel gilt, dass die Urkundsperson im Beglaubigungsvermerk ersichtlich machen soll, wie sie sich von der Echtheit der Unterschrift und der Identität der unterzeichnenden natürlicher Person überzeugt hat (...)*”).

Riassumendo, il brevetto di autentica di firma deve quindi contenere, a pena di nullità, sia l'espressa indicazione del modo in cui il notaio ha accertato l'identità del sottoscrittore, sia la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione.

A valere quale norma d'ordine, ma senza che la sua mancanza sia sanzionata da nullità, il notaio deve anche indicare il modo in cui ha constatato l'autenticità della firma.

Questa Commissione ritiene comunque che, pur non comportando la nullità del brevetto, faccia parte dei doveri di diligenza che incombono al notaio indicare nel testo del brevetto di autentica di firma anche il modo con il quale egli ha accertato l'autenticità della firma.